



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 25/01/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

TAFURO SILVERIO, Presidente
CASTIELLO FRANCESCO, Relatore
SPERANZA LILIANA, Giudice

in data 25/01/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1387/2023 depositato il 10/03/2023

proposto da

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti - Via Cesare Verani, 7 02100 Rieti RI

elettivamente domiciliato presso dp.rieti@pce.agenziaentrate.it

Ag. entrate - Riscossione - Rieti - Piazzale Martiri Delle Foibe, 3 02100 Rieti RI

elettivamente domiciliato presso laz.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 269/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RIETI sez. 1 e pubblicata il 27/12/2022

Atti impositivi:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620200002277875000 BOLLO 2013

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

La rappresentante dell'ufficio si riporta agli atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 269/1/22 depositata il 27.12.2022, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Rieti rigettava il ricorso proposto dal sig. [REDACTED], avverso la cartella di pagamento n. 09620200002277875000, notificata il 21.03.2022, dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Rieti, per un importo complessivo di euro 3.244,92, relativa al mancato pagamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per l'anno 2013.

Il ricorrente proponeva ricorso eccependo l'illegittimità e l'intervenuta prescrizione, facendo presente che aveva dal 04.09.2015 la propria residenza in Spagna.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione comunicando che la cartella si riferiva al mancato pagamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica di competenza della Agenzia delle Entrate DP di Rieti.

L'Agenzia delle Entrate costituendosi ribadiva la piena legittimità dell'atto, facendo rilevare la regolare notifica della cartella avvenuta il 21.03.2022.

I primi giudici constatavano la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento notificati il 30.07.2016 e pertanto dichiaravano non più contestabile nell'an e nel quantum l'atto poiché gli eventuali vizi dovevano essere contestati nei termini ordinari di decadenza di cui all'art. 21 del D.Lgs. 546/92. Anche il certificato di residenza spagnolo era ininfluenza perché presentato oltre i termini di legge. Pertanto rigettavano il ricorso con condanna alle spese.

Il contribuente propone appello alla sentenza eccependo il difetto di motivazione per la mancata pronuncia sui punti decisivi; sulla eccepita prescrizione e sulla condanna al pagamento delle spese di lite. Chiede la riforma della sentenza e la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

Risulta costituita l'Agenzia delle Entrate di Rieti e con proprie controdeduzioni eccepisce l'inammissibilità delle nuove domande introdotte nel presente giudizio e non proposte nel giudizio di primo grado sulla mancata notifica degli avvisi di accertamento, in violazione dell'art. 57 del D.Lgs. 546/1992. Chiede il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese di giudizio.

All'udienza del 25/01/2024, la Corte decideva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello risulta fondato.

Dall'esame della documentazione esistente agli atti, questa Corte, a differenza di quanto rilevato dai Giudici di prime cure, rileva la mancata notificazione degli atti prodromici alla cartella di pagamento.

In applicazione dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92, il contribuente, allegando agli atti la copia fotostatica, non contestata dall'Ufficio nel primo grado di giudizio in merito all'autenticità, il NIE verde

attestante la residenza in Tenerife (Spagna) sin dal 2015, ha pienamente dimostrato che gli atti prodromici alla cartella di pagamento impugnata, vale a dire, l'atto di accertamento n. TJM- 13000016, notificato il 30.07.2016, per il mancato pagamento per l'anno 2013 dell'addizionale erariale tassa automobilistica (o super bollo) su veicolo targato AC898RR, potenza KW235, contenuta nel ruolo n. 2020/000121 e l'atto di accertamento TJM-13000130, notificato il 30.07.2016 per il mancato pagamento per l'anno 2013 dell'addizionale erariale tassa automobilistica (super bollo) sul veicolo targato CT395BG- potenza KW357, contenuta nel ruolo n. 2020/000126, non sono stati regolarmente notificati in quanto la residenza del contribuente risultava essere in altro stato estero.

Chiarito questo primo punto occorre esaminare la questione inerente la prescrizione (rectius decadenza) relativa all' azione dell' Agente della Riscossione per il recupero del credito. Il decreto 6 dicembre 2011 nr. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito nella legge nr. 214/2011 ha introdotto, tra le altre cose, all' art. 16 l'imposta addizionale erariale della tassa automobilistica (cosiddetto superbollo) anche in relazione a categorie di veicoli di grossa cilindrata. Con successivo Decreto del 07/10/2011 del MEF sono state individuate le modalità ed i termini per i pagamenti ma nulla è stato precisato circa termini di prescrizione o decadenza per il recupero delle somme non versate dagli interessati. L'addizionale erariale alla tassa automobilistica è un prelievo che riguarda i possessori di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore ad una determinata soglia. Ha natura di vera e propria imposta atteso che il suo presupposto, l'evento valutabile economicamente, viene realizzato dal soggetto passivo per il solo fatto di possedere beni considerati di lusso come certe categorie di automobili, imbarcazioni ed aerei e non si pone in relazione con lo svolgimento dell' ente pubblico di una particolare attività o servizio da rendersi all'utente. Serve, poi, per soddisfare bisogni di utilità generale. Detta particolare imposta è richiesta in ragione del fatto che il legislatore ha preso in considerazione beni in quanto il loro possesso è stato considerato espressione di capacità contributiva e non come mezzi per la circolazione.

Viceversa la semplice tassa automobilistica detta, anche, "bollo auto" è un tributo locale che grava sugli autoveicoli o motoveicoli immatricolati nello Stato e il cui versamento è a favore delle Regioni dovuto in relazione all' utilità offerta dalle infrastrutture messe a disposizione per la circolazione stradale.

Mentre la normativa sulle tasse automobilistiche ha previsto in modo esplicito un termine di decadenza per il recupero del tributo in caso di omesso versamento, termine triennale che spira il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno nel quale avrebbe dovuto effettuarsi il pagamento, le disposizioni inerenti l'addizionale erariale nulla hanno previsto in merito. Detto termine, in assenza di una specifica disposizione non può, in via analogica, essere parificato a quello previsto per le tasse automobilistiche, stante la palese diversità tra i due tributi, ma va individuato nel termine decadenziale breve quinquennale previsto dall' art. 2948 nr.4 c.c. per tutto ciò che deve pagarsi ad anno o con cadenze più brevi dovendosi escludere il termine lungo decennale per la mancanza di attitudine della cartella ad acquisire efficacia di giudicato.

A rafforzare le argomentazioni di cui sopra e considerato che l'addizionale erariale di cui trattasi ha la stessa identica natura della normativa dettata per il "super bollo" sui beni di lusso di cui al D.L. 19/09 1992 nr. 348 convertito nella legge nr. 438/1992 va condiviso quanto statuito dalla S.C. di Cassazione nella sentenza nr. 14116 del 18/06/ 2009 circa la sussistenza del termine quinquennale per il recupero del relativo tributo. In detta pronuncia che richiama la precedente sentenza nr. 4569 del 01/03/2006 veniva escluso che all' imposta straordinaria sui beni di lusso si applichino ,in via analogica, le disposizioni dettate in tema di tassa di circolazione e, quindi, veniva precisato come il termine di decadenza relativi all'imposta "superbollo" avesse dovuto essere individuato in riferimento ai poteri dell'ufficio finanziario incaricato della riscossione, in quella fattispecie, l'Ufficio del registro dotato di poteri accertativi entro il quinquennio in cui si fosse verificato il presupposto impositivo. Con la pronuncia del 2006 la Corte si era, già, espressa sui beni di lusso, in cui rientra, anche, l'addizionale erariale di cui ci si occupa stabilendo come non vi sia alcuna similitudine tra la tassa automobilistica ed il tributo in argomento.

In conclusione e da quanto sopra esposto deriva che per il mancato pagamento dell'addizionale erariale dovuta, l'Agenzia delle Entrate, per il recupero delle somme non versate dagli interessati, è tenuta alla notifica dell'avviso di accertamento entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto di imposta (art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986), quindi, risulta che la cartella è del tutto illegittima così come la sua notifica avvenuta oltre il termine decadenziale quinquennale in relazione all'anno di imposta in argomento (2013) e in cui è sorta l'obbligazione.

Pertanto, la sentenza di primo grado va riformata e l'appello del contribuente accolto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte accoglie l'appello; condanna le appellate in solido a rifondere a controparte le spese di ambedue i gradi del giudizio, liquidate, per il 1° grado in 500,00 e per il 2° grado in 700,00, oltre accessori di legge.

Roma, 25.01.2024

Il Giudice Estensore
Il Presidente